PARTE INTEGRANTE DELIBERA DEL C.S.
N. 10 DEL 14-03-2011



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Riserve Naturali, Difesa del Suolo Controllo Ambientale ed Energia

> UFFICIO SERVIZI IN CAMPO ENERGETICO Via Roma n. 19 - Palermo Via Maqueda nº. 100 - 90134 Palermo

P.E.C.: <u>cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it</u> E_Mail: <u>rie@provincia.palermo.it</u>

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N. 74/2013 (RELATIVAMENTE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 40.000 ABITANTI).

AGG. 08 Gennaio 2019 MG

Sommario

Regolamento Accertamenti e Ispezioni Impianti climatizzazione invernale ed estiva	3
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi	. 4
Art. 4 - Soggetti	. 4
Art. 5 – Temperatura ambiente interna dei locali e limiti di esercizio	. 5
Art. 6 – Controllo e manutenzione	. 5
Art. 7 - Controllo dell'efficienza energetica	. 6
Art. 8- Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica	7
Art. 9 – Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente	7
Art. 10 – Verifica Ispettiva a cura dell'Autorità Competente	8
Art. 11 - Esecuzione delle Ispezioni	8
Art. 12 – Impianti termici o generatori disattivati o rimossi	11
Art. 13 – Situazioni particolari	11
Art. 14 – Bollino Verde	. 12
Art. 15 – Catasto	. 15
Art. 16 – Informazione	. 15
Art. 17 – Costo dell'Attività Ispettiva (Tariffe)	. 15
Art. 18 – Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti	. 16
Art. 19 – Contestazione delle Violazioni e Sanzioni Amministrative	. 17
Art. 20 – Qualificazione del Servizio e Affidamento ad Organismo Esterno	. 26
Art. 21 – Norme transitorie	27
Art. 22 - Disposizioni finali	27

Regolamento Accertamenti e Ispezioni Impianti climatizzazione invernale ed estiva

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento, ai sensi del D.lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74, disciplina l'esecuzione degli accertamenti¹ e delle ispezioni degli impianti termici degli edifici per verificarne lo stato di esercizio e manutenzione.
- 2. Il presente regolamento si applica gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della legge 90/2013, destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità² immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.
- 3. Sono assimilati agli impianti termici gli impianti ad uso promiscuo con potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
- 4. Il presente regolamento si applica agli impianti presenti nei Comuni con meno di 40.000 abitanti della Città Metropolitana di Palermo (nel seguito autorità competente³).

Art. 2 - Definizioni

Al presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'Allegato 1.

Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi

I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'Allegato 2.

Art. 4 - Soggetti

- 1. Sono soggetti responsabili dell'Impianto il proprietario o il conduttore.
- 2. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.
- 3. Il cambio di responsabilità⁴, a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato *al soggetto* esecutore ed al CITE di cui all'art. 15:
 - a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio utilizzando, rispettivamente, gli Allegati 12 e 13:
 - b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando l'Allegato 11.
 - c) La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 74/2013, devono essere comunicate al soggetto esecutore ed al CITE entro 2 giorni lavorativi, utilizzando l'Allegato 12.
- 4. La Città Metropolitana di Palermo è l'Autorità Competente ad effettuare l'esecuzione degli accertamento e delle ispezioni
- 5. Si definisce soggetto esecutore l'Autorità Competente o l'Organismo Esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici degli edifici ai sensi del DDG 2 del 14/01/2015 e della LR n. 15/2015.

Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 – "Definizioni".

² Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:

gli edifici residenziali monofamiliare;

[•] le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

³ Le autorità competenti ed il relativo territorio, sono quelle individuate con decreto dirigenziale del 14 gennaio 2105 (GURS n.6 del 06/02/2015)

Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile.

Art. 5 - Temperatura ambiente interna dei locali e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dall'art. 4 del DPR 412/1993 che impongono di non superare i 20 °C con una tolleranza di +2°C; mentre il minimo garantito è fissato in 18 °C. La recente normativa inoltre prevede in applicazione del D.P.R. n. 74/2013, del D.lgs 102 del 04-07-2014 e dal Dlgs. N. 141 del 18-07-2016 vigente dal 26/07/2016 il controllo della temperatura interna dei locali adibiti ad abitazione e l'obbligo di installazione di valvole di termoregolazione per la contabilizzazione del calore negli edifici con impianti centralizzati.

1. Il controllo della temperatura interna dei locali può essere richiesto al Soggetto Esecutore, da colui che occupa a qualunque titolo un'unità immobiliare servita da riscaldamento di tipo centralizzato.

2. L'onere per il controllo della temperatura interna è posto a carico del richiedente e l'importo di spesa è fissato nel doppio della tariffa intera applicata per un controllo su impianto termico appartenente alla fascia di potenza più bassa.

3. Le procedure e le modalità operative da seguire per effettuare il controllo della temperatura interna sono stabilite dalla norma tecnica UNI-CTI 5364 che riguarda in linea generale le prescrizioni relative al collaudo degli impianti di riscaldamento e che può applicarsi anche alle misure occasionali di temperatura.

4. Al termine del controllo dovrà essere redatto un verbale nel quale, oltre alle generalità del richiedente ed all'ubicazione dell'unità immobiliare, saranno riportati una sintesi dei risultati ottenuti e l'esito, positivo o negativo, del controllo; dovrà essere inoltre predisposta una breve relazione da consegnare, unitamente al verbale, al richiedente il controllo.

 L'esito negativo del controllo sarà immediatamente comunicato, inviando copia del solo verbale, al responsabile (proprietario o amministratore) dell'impianto centralizzato che serve l'unità immobiliare oggetto del controllo.

6. Contestualmente sarà dato al responsabile dell'impianto un ragionevole intervallo di tempo per porre rimedio alla situazione.

Art. 6 - Controllo e manutenzione

- 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi dell'art. 7 c. 1) del D.P.R. 74/2013.
- 2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.
- 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
- 4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutentato e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.
- 5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto per presa visione.

- 6. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.
- 7. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.
- 8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.
- 9. I manutentori, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, provvedono all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014; provvedono all'aggiornamento del Catasto Regionale CITE mediante il caricamento informatizzato dei dati dell'impianto e trasmettono copia della documentazione all'Autorità Competente.
- 10. Il responsabile dell'impianto aggiorna per il tramite del manutentore, il libretto di impianto⁵ e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
- 11. Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.
- 12. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto compreso gli allegati, sono consegnati, a cura del responsabile all'avente causa, debitamente aggiornanti.
- 13. Il controllo dell'efficienza energetica di cui al successivo articolo 7 è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7 - Controllo dell'efficienza energetica

- 1. In base a quanto stabilito dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi sia centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.
- Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.
- 3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 6.
- 4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:
 - a) il sottosistema di generazione;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
- 5. Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
 - c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

⁵ Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

- 6. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 7 8) del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.
- 7. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive, un rap porto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV,V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto che l'allegherà al libretto, una copia sarà conservata dall'operatore per un periodo non inferiore a 5 anni, una copia sarà trasmessa secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 8- Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

- 1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, a cura dell'installatore per i nuovi impianti o a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE di cui all'art. 15 entro 30 giorni dalla data di rilascio.
- 2. Il manutentore o terzo responsabile applica il bollino verde di cui all'art. 16, sul rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE.
- 3. La trasmissione del rapporto di efficienza energetica, senza l'apposizione del bollino Verde invalida il rapporto di efficienza energetica trasmesso e costituisce violazione al presente Regolamento Art. 19) punto 7).

Art. 9 - Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

- 1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato ai sensi dell'Art. 7 ed inviato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento è sostitutivo dell'ispezione.
- 2. Il Soggetto esecutore sottopone ad accertamento documentale tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi al CITE e quando rileva:
 - a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, se diverso dall'Autorità Competente, è tenuto a segnalare al responsabile dell'impianto, al Comune competente per territorio e/o al fornitore di gas ed alla stessa Autorità Competente, tempestivamente l'anomalia ed eventualmente ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;
 - b) altre anomalie e/o difformità, valuta in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programma un'immediata ispezione con addebito;
 - c) difformità tra i dati in possesso e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, chiede al responsabile dell'impianto di comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito per accertare le informazioni dubbie, contrastanti o mancanti.
- 3. Adempimenti di cui al Dlgs. 183/2017 modifica del Dlgs 152/2006 Titolo II Art. 282 e seguenti, "Definizione di impianti termici civili, requisiti tecnici e costruttivi, abilitazione alla concluzione degli impianti, Valori limiti di emissione degli impianti termici civili e controlli, obblighi del produttore, del fabbricante e dell'installatore Sanzioni;
 - a) In riferimento alla richiamata normativa di cui sopra, è fatto obbligo ai produttori, ai titolari ed ai manutentori/ installatori di impianti termici civili così come dalla stessa normativa definiti, di comunicare, all'Autorità Competente, in abbinamento alla documentazione di conformità degli impianti redatta ai sensi del DM 37/2008, l'attestazione di conformità del produttore/fabbricante

- dell'impianto, che attesti quanto stabilito circa la *conformità* alle caratteristiche di cui all'art. 285 e la *idoneità* a rispettare i valori Limiti di emissione di cui all'Art. 286 del Dlgs. 152/2006;
- b) A tale scopo le comunicazioni potranno essere trasmesse mediante l'utilizzo dell'allegato modello di comunicazione predisposto;
- c) Il possesso dei requisiti di legge previsti per tali impianti devono essere assolti in conformità ai tempi ed ai modi dettati dal citato D.Lgs. 183/2017;
- d) l'inosservanza di tali adempimenti e la mancata comunicazione all'Autorità Competente, nei termini di cui sopra, costituisce violazione al presente regolamento sanzionabile con la sanzione prevista all'Art. 19).

Art. 10 - Verifica Ispettiva a cura dell'Autorità Competente

- 1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore (mediante l'analisi di combustione), una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una indicazione e/o suggerimento sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
- 2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.
- 3. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
 - a) ispezioni su tutti gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o sia pervenuto senza il "Bollino Verde;
 - b) Ispezioni sugli impianti per i quali siano emersi elementi di criticità in fase di accertamento documentale condotta ai sensi dell'Art. 7 comma 2) lett. B) del presente regolamento;
 - c) Ispezioni sugli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere aventi anzianità superiore a 15 anni;
 - d) Ispezioni, ogni due anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - e) Ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW:;
 - f) Ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;
 - g) Ispezioni su tutti gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7 del D.P.R. 74/13, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013.
- 4. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenze termica al focolare superiore a 35 kW le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica (di cui all'Allegato 7 al presente Regolamento).
- 5. Il Soggetto esecutore potrà eseguire ispezioni con addebito, per accertare fatti, acquisire documentazione, verificare l'avvenuta ottemperanza ad eventuali prescrizioni e tutte le volte che ricorrono le condizioni meglio specificate nel presente regolamento.
- 6. La verifica ispettiva non sostituisce l'attività di manutenzione svolta dal manutentore ed il relativo adempimento riguardo l'effettuazione della verifica di efficienza energetica.

Art. 11 - Esecuzione delle Ispezioni

1. Il soggetto esecutore, con un anticipo di almeno 15 giorni, preavvisa dell'ispezione il Soggetto responsabile dell'impianto mediante: apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediate la posta elettronica certificata. Nella lettera, sono indicati la data e l'ora (o la fascia oraria non superiore di due ore) in cui la visita verrà effettuata. L'utente si intende regolarmente preavvisato quando l'avviso preannunciante il controllo sia stato ricevuto in tempo utile ovvero siano decorsi i termini di giacenza. Il soggetto responsabile dopo avere ricevuto l'avviso:

- dovrà segnalare tempestivamente eventuali inesattezze riguardanti l'indirizzo dove è ubicato l'impianto o il responsabile indicato.
- Dovrà segnalare tempestivamente, qualora non lo abbia già fatto, l'eventuale assenza di impianto termico, la eventuale disattivazione e/o rimozione inviando la documentazione di supporto che attesti quanto segnalato e dichiarato.
- Potrà concordare o modificare la data e l'orario fissati per l'ispezione dell'impianto con almeno tre giorni di anticipo.

Il giomo e l'ora stabilita per il controllo, l'ispettore si presenterà all'indirizzo ove è ubicato l'impianto; nel caso non sia presente al momento né il responsabile dell'impianto né un suo delegato, l'ispettore dovrà accertare se l'eventuale ritardo sia stato o meno segnalato e concordato con la struttura cui fa riferimento.

- 2. Se impossibilitato all'esecuzione dell'ispezione, l'ispettore provvederà a compilare e ad affiggere sulla porta dell'unità immobiliare, o a lasciare nella cassetta postale della stessa, apposita "Notifica di ispezione" contenente l'invito per l'utente a mettersi in contatto con il soggetto incaricato all'effettuazione delle ispezioni allo scopo di concordare una nuova data in cui eseguire l'ispezione entro 30 giorni dalla data di notifica. Il soggetto è tenuto al pagamento degli oneri per mancata visita.
- Qualora anche la seconda visita non potrà essere effettuata, sempre per causa imputabile al Responsabile dell'impianto, sarà addebitato al soggetto nuovamente al pagamento del costo della visita. In tale circostanza il Soggetto esecutore provvede a informare il Comune, ovvero tutti i soggetti che hanno competenze in relazione alla pubblica incolumità, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, potrà essere informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

L'utente che non consente lo svolgimento della seconda visita programmata è sanzionato ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

4. Il responsabile dell'impianto

- a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
- b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
- c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'Art. 19 del presente regolamento;
 - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
 - 4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.
- e) allega la copia del rapporto di prova, rilasciatagli dall'ispettore con valore di notifica, al libretto di impianto.
- 5. L'ispettore
- a) deve
 - 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso;
 - 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
 - 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
 - 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;

Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la formitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

- 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
- 6) compilare il rapporto di prova in duplice copia, di cui una copia sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dal soggetto esecutore;
- 7) aggiornare la pertinente pagina del libretto di impianto.

b) non deve:

- 1) eseguire interventi manutentivi sull'impianto;
- 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 4 lettera c);
- 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- 4) che la conduzione, la gestione e le operazioni di manutenzione dell'impianto siano state eseguite secondo le norme vigenti;
- d) classifica i rapporti di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:
 - classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;
 - 2. classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità e documentazione incompleta);
 - 3. classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi;
 - 4. classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose.
- 6. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.
- 7. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
- 8. In presenza di situazioni di pericolo immediato l'ispettore diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il Comune interessato. Il nuovo utilizzo dell'impianto potrà avvenire solarmente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al soggetto esecutore.
- 9. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all'Allegato 15. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine di 15 giorni, il soggetto esecutore potrà eseguire una ispezione con addebito dei costi in relazione alla potenza dell'impianto.
- 10. Se durante l'intervento manutentivo si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. n. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà il soggetto esecutore circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine utilizzando il modello di cui all'Allegato 16.
- 11. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto, la dichiarazione di cui all'Allegato 16 del presente regolamento attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 19 del presente regolamento.
- 12. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto deve eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili. Per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi il responsabile

del l'impianto termico può chiedere al soggetto esecutore una proroga per altri 60 giorni. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all'Allegato 15 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08. I giorni che costituiscono il periodo di tempo concesso per la messa a norma dell'impianto sono sempre da considerarsi solari e consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di esecuzione del controllo.

13. Qu alora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'a vvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore potrà eseguire una

isp ezione con addebito dei costi.

14. Ne l caso che l'ispezione di cui al comma 13 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 del presente regolamento. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, cornna 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164.

Art. 12 – Impianti termici o generatori disattivati o rimossi

1. Si considera "disattivato" un impianto termico nel quale il collegamento tra il generatore di calore e la fornte del combustibile è stato interrotto in modo permanente, non ripristinabile se non a seguito dell'intervento di un tecnico specializzato, oppure un impianto privo di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare o ancora, quello non collegato ad una fonte di energia. Sono quindi, ad esempio, da considerare "disattivati":

· un impianto termico da cui sia stato rimosso il generatore di calore;

- un impianto termico il cui generatore di calore sia stato scollegato idraulicamente dall'impianto mediante distacco delle tubazioni;
- un impianto termico funzionante a gas, ove sia stata interrotta la fornitura del gas dalla società erogatrice;
- un impianto termico, nel quale uno o più dei componenti essenziali necessitino dell'elettricità per funzionare, ubicato in luogo in cui sia stata sospesa la fornitura dell'energia elettrica.

2. Non può considerarsi "disattivato" un impianto termico non funzionante unicamente in relazione a guasti o malfunzionamenti del generatore di calore e/o altro componente dell'impianto stesso.

3. Il responsabile dell'impianto termico disattivato deve trasmettere al soggetto esecutore e al CITE di cui all'art. 15 e all'Autorità Competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio secondo il modello riportato nell'Allegato 14. Una copia di tale dichiarazione deve essere aliegata al libretto d'impianto. La mancata comunicazione all'Autorità Competente, nei termici di cui sopra, costituisce violazione al presente regolamento sanzionabile con la

sanzione prevista all'Art. 19) Punto 7).

Art. 13 – Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla sua regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici trasmettendo al CITE e al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto aggiornata dandone comunicazione all'Autorità Competente.

2. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 12 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo,

quest'ultimo è tenuto a corrispondere il pagamento della visita ispettiva.

3. Nel caso si riscontri presso l'unità immobiliare l'<u>inesistenza</u> dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, il controllo sarà considerato come "censimento", non gravato da alcun onere di spesa a carico del responsabile, fatti salvi gli oneri dovuti a causa di spostamenti della data del controllo, assenza o rifiuto a precedenti controlli.

4. Se all'atto del controllo l'impianto termico risulta disattivato senza che il Soggetto Responsabile abbia provveduto ad inviare la dichiarazione prescritta, l'ispettore provvederà ad accertare anzitutto la data in cui è avvenuta la disattivazione e le modalità con cui essa è stata eseguita chiedendo di produrre, nel caso lo ritenga opportuno, la necessaria documentazione al riguardo. Procederà successivamente ad effettuare le verifiche previste all'articolo 12.

- 5. Se non è possibile completare la visita ispettiva nella stessa giornata i costi delle visite ispettive successive alla prima, saranno addebitate al soggetto responsabile solo se le cause sono a lui imputabili.
- 6. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato a sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato, o successivamente notificato, all'interessato.
- 7. La contestazione relativa alle risultanze del controllo dovrà essere effettuata dal responsabile dell'impianto termico entro e non oltre 15 giorni solari dalla data del verbale stesso.
- 8. La contestazione, per essere presa in considerazione dovrà contenere argomentazioni pertinenti e dovrà essere fatta per iscritto, firmata dal responsabile dell'impianto e fatta pervenire nel suddetto termine al Soggetto Esecutore delle Ispezioni e all'Autorità competente esclusivamente tramite raccomandata A.R. o PEC.
- 9. Trascorsi 15 giorni dalla data del verbale, in assenza di scritti giustificativi o esplicativi da parte del responsabile dell'impianto, il verbale sarà considerato accettato nella sua interezza, con tutte le conseguenze del caso.
- 10. La verifica ispettiva a richiesta su un qualsiasi impianto termico sarà posta a carico del richiedente (anche se diverso dal titolare o responsabile dell'impianto) indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso sia stato certificato oppure no, secondo le tariffe di riferimento del presente regolamento. Il richiedente dovrà corrispondere la somma dovuta anticipatamente.

Art. 14 - Bollino Verde

- 1. Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.
- 2. Il contributo di cui al comma 1) è versato mediante <u>l'acquisto di un bollino verde</u> da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al CITE ai sensi dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. n. 74/2013. Tale sistema può essere costituito anche da contrassegni, codici o altri strumenti sostitutivi adottati dalla Regione o dall'Autorità Competente. L'Autorità competente potrà con propri provvedimenti, rideterminare in aumento e/o in diminuzione l'entità del contributo dovuto.
- 3. I manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1 comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556 <u>acquisiscono i bollini verdi o gli strumenti sostitutivi</u> da applicare e/o da allegare ai rapporti di controllo di efficienza energetica, con le modalità e nei luoghi indicati dal Soggetto esecutore.
- 4. l'importo del bollino verde (Tariffa), sarà determinato con successivo provvedimento Amministrativo, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti sotto riportati, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, nonché la gestione del catasto di cui all'art. 4 e l'informazione ai cittadini di cui all'art. 16 del presente Regolamento, individuando altresì le opportune % di riduzioni da applicare ai cittadini in condizioni di particolare disagio economico; Detta tariffa sarà determinata dall'Organo Esecutivo dell'Ente con le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente, e comunque in modo tale che la stessa dovrà coprire totalmente i costi per l'espletamento del servizio di accertamento, controllo e ispezione degli impianti termici.
- 5. Per favorire le esigenze degli utenti meno abbienti (pensionati, disabili, famiglie indigenti), i titolari di impianti termici con valore ISEE inferiore <u>a 9.000,00 €</u>, potranno usufruire di una % di riduzione, limitatamente al contributo del costo del Bollino Verde opportunamente determinato, a fronte della presentazione di apposita documentazione, con esclusione della riduzione su eventuali oneri dovuti per verifiche ispettive e/o sanzionatorie.
- 6. Il contributo del Bollino per gli impianti di Potenza utile Nominale fino a 100 kW in relazione alla omogeneizzazione dei costi con i parametri adottati in altre regioni e suggerite nelle Linee Guida della Regione Siciliana D.D.G. n. 2 del 14/01/2015, è riportato nell'Allegato 9) e richiamato di seguito; lo stesso sarà in ogni caso determinato (confermato o variato) con successivo provvedimento e deve essere versato in occasione dell'invio del controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore secondo le modalità previste nel presente Regolamento pena l'invalidazione e nullità del controllo stesso.
- 7. Il Costo dei bollini verdi riportati nell'Allegato 9), possono essere aggiornati dalla Regione e/o dall'Autorità competente, tenendo conto degli aggiornamenti ISTAT, del numero, della potenza e della

- tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e manutenuti, ricadenti sul territorio di competenza, nonché per garantire l'informazione ai cittadini.
- 8. Nell'eventualità che l'utente versi una somma non dovuta, lo stesso potrà otteneme il rimborso presentando apposita richiesta e allegando alla stessa idonea documentazione da cui si evinca il diritto al rimborso.

		Tariffa	(Costi del Boli	ino)			
Tipologia di Impianto	Alimentazione	Potenza termica in kW	Fasce x (Costi Bollina)	Tariffa E. (Costa Bolilno)	Cadenza controlii di efficienza energetica (Anni)	Cadenza Ispezioni (Anni)	% Impianti soggetti ad ispezione d'ufficio (Accertamenti e periodicità delle ispezioni sugli impianti)
		10 < Pn < 20	P > 10 ≤ 35		2	1	Ispezione ogni anno (sul 2% Impianti)
		20 < Pn < 100	P > 35 ≤ 70		2	4	Ispeziorie ogni 4 anni
	Generatori alimentati a combustibile liquido o	20 11 100	P > 70 ≤ 100	·	2	. 4	(sul 100% (mpianti)
	solido non rinnovabile		P > 100 ≤ 116	•••	11		
		Pn > 100	P > 116 ≤ 350		1	. 2	Ispezione ogni 2 anni (sul 100% Impianti)
ļ			P > 350			2	
mpianti con generatore di calore a fiamma (Climatizzazione		10 < Pn < 100 (Imp. con generatore aventi	P > 10 ≤ 35		4	0	Il Rapporto di Efficienza Energetica eseguito
invernate o produzione di acqua calda sanitaria)		anzianità desumibile dalla data di entrata in esercizio, ≤8 anni)	P > 35 ≤ 70		4	0	ogni 4 anni ha valore ispettivo (Accertamento documentale sul 100% [Impianti,)
Caron Samuellay		Children in Colorod, 20 milli	P > 70 ≤ 100		4	0	ttipiaitt,/
	Generatori alimentati a	10 < Pn < 100	P > 10 ≤ 35	ļ	2	1	Il Rapporto di Efficienza Energetica eseguito ogni 2 anni ha valore ispettivo
	Gas, Metano o GPL	(Imp. con generatore aventi anzianità desumibile dalla data di entrata in esercizio, > 8 anni)	P > 35 ≤ 70	<u> </u>	2	. 1	(Accertamento documentale sul 100% Impianti)
		Citato in Exercizio, ~ a mini	P > 70 ≤ 100	<u> </u>	2	1	Ispezione ogni anno (sul 3% Impianti)
			P > 100 ≤ 1 ₹6		2	4	Il Rapporto di Efficienza Energetica eseguito ogni 2 anni ha valore ispettivo
		Pn > 100	P > 16 ≤ 350	-	2	4	(Accertamento documentale sul 100% Impianti)
			P > 350		2	4	Ispezione ogni 4 amni (sul 100% Impianti)
	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frogorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < Pn < 100 (Imp. Anzianità desumibile dalla data di entrata in esercizio, ≤ 8 anni)) 12 < Pn < 100 (Imp. Anzianità desumibile dalla data di entrata in esercizio, > 8 anni)	P > 12 ≤ 35		4	0	Il Rapporto di Efficienza Energetica eseguito ogni 4 anni ha valore ispettivo
			P > 35 ≤ 70	<u> </u>	4	0	(Accertamento documentale sul 190%
			P > 70 ≤ 100	<u> </u>	4	0	
			P > 12 ≤ 35 P > 35 ≤ 70		4	!	Il Rapporto di Efficienza Energetica eseguito ogni 4 anni ha valore ispettivo
			P > 70 ≤ 100	 	4		Ispezione ogni anno (sul 3% Impianti)
			P > 100 ≤ 1 16		2	4	
		Pn > 100	P > 116 ≤ 350		2	4	Il Rapporto di Efficienza Energetica eseguite ogni 2 anni ha valore ispettivo
			P > 350		2	4	Ispezione ogni 4 anni (sul 100% Impianti)
Impianti con macchine frigoriferi/pompe di calore			P > 12 ≤ 35		4	. 0	Il Rapporto di Efficienza Energetica eseguito
(Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva o		Pn > 12	P > 35 ≤ 70		4	0	ogni 4 anni Ita valore ispettivo (Accertamento documentale sul 100%
produzione di acqua calda sanitaria)	i acqua calda Pompe di calore a		P > 70 ≤ 100		4	0	Irmpianti,)
	azionate da motore endotermico		P > 100 ≤ 116		4	4	,
		Pn > 100	P > 116 ≤ 350		4	4	Ispezione ognì 4 zani (sul 100% Impianti)
			P > 350		4	4	
			P > 12 ≤ 35		2	0	11 Rapporto di Efficienza Energetica eseguit
		Pn > 12	P > 35 ≤ 70		2	0	ogni 2 anni ha valore ispettivo (Accertamento documentale sul 100%
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate		F > 70 ≤ 100		2	0	Impianti)
	con energia termica		P > 100 ≤ 116	<u> </u>	2	4	Il Rapporto di Efficienza Energetica eseguit
		Pn > 100 .	P > 116 ≤ 350		2	4	ogni 2 anni ha valore ispettivo Ispezione ogni 4 anni (sul 100% Impianti)
	<u> </u>		P > 350		2	4	
impianti alimentati da teleriscaldamato	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	Pn > 10	P > 10		4		
impianti cogenerativi	Microcogenerazione	P _{el} < 50	Pet < 50		4		
impanti cogenerativi	Unita cogenerative	P _{el} > 50	P _{et} > 50	1	2		

Le Tariffe medie di riferimento del costo del bellino, in relazione alla omogenizzazione dei costi con i parametri adottati in altre regioni sono suggerite nelle Lince Guida della Regione Siciliana D.D.G. n. 2 del 14/01/2015

Il costo del bollino verde è escluso dall'IVA in base all'Art. 15, comma 1), n. 3, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633

P = Potenza termica utile nominale

Pel = Potenza elettrica nominale

Art. 15 - Catasto

- 1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle autorità competenti al seguente indirizzo: http://www.cite.energia.sicilia.it/.
- 2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nu ovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 e per il tramite dei manutentori registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto e/o apportano le modifiche necessarie in occasioni degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.
- 3. Il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso che vengono inviate agli organismi e/o soggetti competenti al ricevimento de lle comunicazioni ai fini degli accertamenti e delle Ispezioni.
- 4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti (per il tramite dei manutentori, "revisione integrazione") che debbono inviare la documentazione prevista dal DPR 74/2013 e dalle linee Guida Regionali.
- 5. Ai sensi dell'art. 9 comma 3) lettera b) del D.Lgs 192/2005 e s.m.i., le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli su gli impianti termici (Autorità Competente), l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite aggiornate al 31 dicembre di ogni anno, al fine di contribuire al popolamento ed aggiornamento del CITE.

Art. 16 - Informazione

1. Ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento provvede il soggetto esecutore. Lo stesso provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 17 – Costo dell'Attività Ispettiva (Tariffe)

- 1. Il costo dell'attività-ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell'impianto, in ragione delle fasce di potenza come sotto riportato, sarà determinato con successivo provvedimento amministrativo, individuando le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizioni di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).
- 2. Le ispezioni sono a totale carico del responsabile d'impianto nel caso di impianti non in regola con quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. In tale caso, l'utente riceverà apposito avviso contenente l'ora e la data dell'ispezione e le relative modalità di pagamento della visita ispettiva. Le ispezioni obbligatorie per legge sugli impianti in regola, saranno eseguite senza alcun onere a carico del responsabile dell'impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione.
- 3. Le strutture delle tariffe e i relativi importi potranno essere rimodulati in modo funzionale alla copertura dei costi per l'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni.
- 4. I costi delle ispezioni riportati nell'Allegato 10), sono aggiornati dalla Regione e/o dall'Autorità competente, tenendo conto degli aggiornamenti ISTAT, del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e manutenuti, ricadenti sul territorio di competenza, nonché per garantire l'informazione ai cittadini.
- Nell'eventualità che l'utente versi una somma non dovuta, lo stesso potrà otteneme il rimborso
 presentando apposita richiesta e allegando alla stessa idonea documentazione da cui si evinca il diritto a
 tale rimborso.

Tipologia di impianto	Fasce potenza Impianti	Tariffe Attività Ispezioni (€.)	% Riduzioni
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore ai 35 kW	A		
Impianti con potenza al focolare da 35 a 116,3 kW	В		
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	С	**************************************	·
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	D		
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 < P _{ut} < 100			
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta P _{ut} ≥ 12			
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico $P_{ut} \ge 12$	G		
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica $P_{ut} \ge 12$	Н		
Sottostazioni di scambio termico da rete ad utenza termica P > 10	I		
Addebito come rimborso spese per "Mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario è di €.	n (*)		
		A STATE OF THE STA	
Tariffe medie di riferimento in relazione alla omogeneizzazione dei costi Linee Guida della Regione Siciliana D.D.G. n. 2 del 14/01/2015	con i parametri adol	ttati in altre regioni	e <i>suggerite</i> nelle
A E. 80,00 B E. 120,00 C E. 160,00 D E. 200,00 E E. 150,00 D	7 E. 150,00 G E. 1:	50,00 H E. 150,00	<i>I</i> €. 150,00

^(*) L'Addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è previsto pari ad E. 40,00 da confermare e/o variare e approvare con apposito provvedimento Amministrativo.

Art. 18 – Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti

- 1. A far data dell'approvazione del presente regolamento, il soggetto incaricato del Servizio (organismo esterno), produrrà all'Autorità Competente, con cadenza trimestrale (e decorrenza dal 01 Agosto al 31 Luglio), una relazione sul servizio reso. Produrrà inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 10) del D.P.R. n. 74/2013 ed entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione annuale complessiva dell'Attività svolta.
- 2. La relazione dovrà contenere report di sintesi relativamente alle ispezioni effettuate ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'Art. 9 del DPR. 74/2013 nonché le risultanze dei controlli previsti dalla normativa vigente sugli Atti Notori trasmessi dagli utenti con attinenza agli impianti termici. La relazione dovrà contenere i risultati ed i report dell'analisi sull'andamento del servizio svolto evidenziandone le criticità e comunicando le soluzioni adottate; infine in concomitanza della scadenza semestrale, nella relazione dovranno essere indicati gli incrementi della popolazione degli impianti al Catasto Regionale CITE suddivisi per Comune di insediamento;

I Costi delle visite ispettive indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto previsto dall'Art. 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186/E del 6 Dicembre 2000).

Art. 19 - Contestazione delle Violazioni e Sanzioni Amministrative

- 1. Le violazioni amministrative al presente regolamento riguardano le funzioni attribuite alla Città Metropolitana di Palermo relativamente all'accertamento ed ispezioni sugli impianti termici ricadenti nel territorio dei comuni di competenza (Comuni con popolazione < 40.000 ab).
- Adempimenti di cui al Dlgs. 183/2017 modifica del Dlgs 152/2006 Titolo II Art. 282 e seguenti "Definizione di impianti termici civili, requisiti tecnici e costruttivi, abilitazione alla conduzione degli
 impianti, Valori limiti di emissione degli impianti termici civili e controlli, obblighi del produttore, del
 fabbricante e dell'installatore;
- 3. Il procedimento sanzionatorio si applica al trasgressore e/o all'obbligato in solido in quanto responsabile (A.rt. 6) Legge n. 689/1981). In caso di violazione viene comminata al trasgressore e/o all'obbligato in solido (in seguito: trasgressore), una sanzione attraverso la notifica di un verbale di accertamento e di contestazione, notifica che viene fatta:
 - Ai sensi dell'Art. 14) della Legge 689/81;
 La violazione quando è possibile deve essere immediatamente contestata al trasgressore; in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi delle violazioni dovranno essere notificate agli interessati entro 90 giorni, se residenti nel territorio della Repubblica Italiana o entro 360 giorni se residenti all'Estero a mezzo pec qualora l'interessato sia inserito nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica (INI PEC) o tramite raccomandata A/R, o tramite messo notificatore;
- 4. La notifica del verbale di accertamento e di contestazione dà inizio al procedimento Amministrativo sanzionatorio:
- 5. In generale, per le sanzioni amministrative è ammesso, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, della somma complessiva, computata nella misura più favorevole pari al doppio del minimo o un terzo del massimo della sanzione, salvo i casi in cui ciò non è previsto dalla Legge violata;
- 6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della stessa Legge, è facoltà degli interessati far pervenire, entro 30 giorni dalla notifica all'autorità competente (Città Metropolitana di Palermo) scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità mediante istanza da presentare secondo i modelli stabiliti dalla Stessa Autorità Competente e/o dall'Organismo affidatario;
- 7. Tutte le informazioni necessarie vengono riportate sul Verbale di contestazione;
- 8. Alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatte salve le sanzioni previste per le violazioni alle norme di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, prevista dall' art. 7-bis del d.lgs. 267/2000 comma 1 e 2), modifica introdotta dal Capo III, Art. 16) della Legge Regionale n. 3 del 16.01.2003;
- 9. Entro 30 gg dal ricevimento del verbale, il trasgressore o l'obbligato in solido, possono presentare uno scritto difensivo per contestare o precisare quanto verbalizzato, può inoltre chiedere di essere ascoltato, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981. La presentazione dello scritto difensivo, non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione. Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, effettui il pagamento della sanzione, l'Autorità Competente non procederà all'esame dello scritto difensivo stesso, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.
- 10. Nel caso di presentazione di scritti difensivi e/o richieste di audizione, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione; l'autorità competente nel quantificare l'importo della sanzione avrà riguardo ai criteri indicati dall'art. 11 della legge 689/81 e, precisamente, la collaborazione del trasgressore ad eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito, nonché le condizioni economiche, la personalità del trasgressore con riferimento alla gravità della violazione, il grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

SANZIONI IMPIANTI TERMICI

L'inosservanza della Normativa vigente, Nazionale, Regionale e al presente Regolamento, prevedono l'elevazione delle seguenti sanzioni:

			
EDELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO s'amministratore del condominio, o terzo responsabile che se ne è assunta la responsabilità	Note	Proprietano o Conduttore dell'unia immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Responsabile	Proprietario o Conduttore dell'unita immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Responsabile
DELLIMPIANT noto terzo respoi	Autorità competente	Città Metropolitana di Palermo	Città Mëtropolitana di Ralermo
EDELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO s'amministratore del condominio, o terzo responsabile che se responsabilità	Riferimento Sanzionatorio e Importo sanzione	art. 15 comma 5) del DLgs 192/2005 e s.m.i. da 500,00 euro a 3.000,00 euro	Art. 19. comma 1) Regolamento da: 25,00 euro a: 500,00 euro
RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTE oconductore dell'unità immobiliare, o amministratore del cresponsabilità	Riferimento Violazione di legge e/o al Regolamento	Art. 7 comma 1 del Dlgs 192/2005 Art. 7 Comma 1) DPR 74/2013	Art 11 comma 4) letterac) del Regolamento
RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO (proprietario o conduitore dell'unitàtimmobiliare).	Condotta sanzionabile	a) Per omessa manutenzione o Art. 7 comma 1 di mancanza del libretto di impianto 192/2005 "La mancanza del libretto di impianto 0 l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica o dell'ultima manutenzione comporta l'applicazione al responsabile dell'impianto della sanzione amministrativa prevista	della Artt 14 comma 4) lettera c) della documentazione di impianto di errata compilazione del libretto di impianto aggiornamento al modello conforme a quello Ministeriale

Proprietario o Conduttore dell'unità immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Responsabile I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non riconducibili a tali valori, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. La sanzione viene erogata solo dopo questo termine nel caso il generatore non venga sostituito	Proprietario o Conduttore dell'unita immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Responsabile L'Autorità competente, inoltre, darà comunicazione al Comune o all'Azienda distributrice per i provvedimenti di chiusura forzata dell'impianto termico previsti dal comma 6 dell'art. 16 del D.L.g.s. n.164/2000; Proprietario o Conduttore dell'unità immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Condominio, o eventuale Terzo
Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo
art. 34 comma 5) da un milione di lire a 5 milioni di lire (da 516,46 euro a 2.582,28 euro)	Art 19 comma 1) Regolamento da 25,00 euro a 500,00 euro da 500,00 euro 3.000,00 euro
Art. 31 comma 1) della legge 10/1991 art. 8, comma 7), del DPR 74/2013	Art. 11 comma 2) e comma 9) del Regolamento art. 3 comma 1 e 2, art. 4 comma 1 del d.p.r. 74/2013 art.7 comma 2 e art. 15 comma 5 del d.lgs 192/2005 e s.m.i.
c) Rendimento di combustione inferiore ai limiti normativi vigenti	d) Reiterato diniego di accesso Arti 11 comma 2) e com ispettiva, non validamente motivato. (al secondo diniego di accesso o assenza) la visita si intendera eseguita, al responsabile dell'impianto (utente) sarà applicata una sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. El La temperatura ambiente supera i art. 3 comma 1 del d.p.r. limiti consentiti art. 7 comma 2 e art. 15 del d.lgs 192/2005 e

				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Installatore o Manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico		Installatore o Manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico	Proprietario o Conduttore dell'unità immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Responsabile	Proprietario o Conduttore dell'unità immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Responsabile
Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo
art. 15 comma 6) del DLgs 192/2005 e s.m.i. da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro	Arr. 119 comma 11) Regolamento da 25,00 euro a 5600,00 euro	art. 15 comma 6) del DLgs 192/2005 e s.m.i. da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro	Art. 19 comma 7). Regolamento: da 25,00 euro. la 500,00 euro. più limporto dovuto relativo al Costi delle Espezioni in Campo.	art. 15 comma 5) del DLgs 192/2005 e s.m.i. da 500,00 euro a 3.000,00 euro
Art. 7 comma 2) del Digs 192/2005 Art. 8 Comma 1) DPR 74/2013	Art. 6): DDG-n 71: dej: 01/03/2012 Reg. S[c][lat. Tart. 1): DDG-n 556.23/07/2014 Art. 6 comma 9): dej: Regolamento cgrtá: Metropolitana di: Palermo	Art. 7 comma 2) del Dlgs 192/2005 Art. 8 Comma 1) DPR 74/2013	Art 1119 purito 2.e 3).Regolamento Arti 171) Commul, 2:374) Regolamento	Art. 9) DPR 74/2013
f) Non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica e alla regolare compilazione del libretto di impianto	g) Non provvede, entro i termini previsti, ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termicii disponendo delle informazioni necessarie	h) Non esegue a regola d'arte le attività non provvedendo ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica con l'attestazione del pagamento della tariffa a carico dell'utente prevista da	Regolamento i) Diniego per Rifiuto/Assenza all'ispezione dell'impianto termico dopo regolare primo avvilso. (al diniego di accesso o assenza dopo regolare avviso, al responsabile dell'impianto sarà applicata la Sanzione pecuniaria prevista dal presente	Regolamento) j) Diniego per Rifiuto/Assenza dell'ispezione all'impianto termico dopo regolare secondo avviso. (al secondo diniego di accesso o assenza, al responsabile dell'impianto sarà applicata la Sanzione pecuniaria in violazione del DPR 74/2013)

Proprietario o Conduttore dell'unità immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Responsabile	Terzo Responsabile	Proprietario o Conduttore dell'unità	immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Responsabile	Sanzione applicata al 17toprietario di ciascuna unità Immobiliare servita dall'impianto termico centralizzato	Condominio	Proprietario o Conduttore dell'unità immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Responsabile
Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di	Palermo	Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo	.Città Metropolitana di Palermo
Art. 19 comma 7) Regolamento da 25,00 euro a 500,00 euro, oltre l'importo dovitto del	Art. 15 comma 5) del DLgs 192/2005	da 500,00 euro a 3.000,00 euro	Art. 19 comma // Regolamento da 25,00 euro a 500,00 euro.	da 500,00 euro a 2.500,00 euro	da 500,00 euro a 2.500,00 euro	Art. 19 comma 7) Regolamento da 25,00 euro, oltre l'importo dovuto del Costo dell'Ispezione in Campo.
Art. 11) punto 2 è 3) Regolamento Art. 17) Commi 1, 2, 3, 4) Regolamento	Art. 6 Comma 5) lettere a), b), c)	Art. 11) DPR 74/2013	Art. 12), Punto 3) Regolamento	art. 9, comma 5, lettere b) e c) e art. 16, commi 6 e 7 del d.lgs 102/2014 e s.m.i.	art. 9, comma 5, lettera d) e art. 16, comma 8 del d.lgs 102/2014 e s.m.i.	Art. 11), Punti/12) 13) 144) Bel Regolamento
k) Mancata trasmissione della Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto (1 a dichiarazione deve essere	ne degli	Terzo Responsabile, verso l'Autorità Competente Città Metropolitana di	m) Mancata trasmissione dichiarazione di disattivazione impianto termico o singoli generatori	n) Mancata installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	o) Mancata applicazione della norma UNI 10200 per la ripartizione delle spese	p) Mancata effettuazione delle opere di adeguamento prescritte dal soggetto escritore (%) dall'Autorità competente a seguito di accertamenti e/o ispezioni entro i termini previsti dal Regolamento

Proprietario o Conduttore dell'unità immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Responsabil	Controlli e Sanziori Punto 8) Art. 288 - I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate [ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.	Installatore - Committente	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione
Gittà Metropolitana di. Ralemo. Salemo.	ccasione delle ispezior ttuativo dell'articolo ' te.	Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo
Arr. 19. comma 7) Regolamento da 25,00 euro, oltre ilimporto dovino del Costo dell'Ispezione costo dell'Ispezione	Controlli e Sanziori o effettuati dall'autorità competente in occ 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attu lle risorse disponibili a legislazione vigente.	Da 516 a 2.582 Euro	Da 516 a 2.582 Euro
gamento porti: di erde): Art: 8), Punto 3) del Regolamento del Regolamento del Regolamento del Regolamento (Costo dell'Ispezione (Costo dell'Ispezione Adempimenti di cui al Digs. 183/2017 modifica del Digs 152/2006 Titolo II - Art. 282 e seguenti	Contract del presente titolo sono effettuati dall si del decreto legislativo 19 agosto 2005 ni ivi previsti, nei limiti delle risorse dispo	Art. 284 comma 1) del DLgs 152/2006 e s.m.i.	Art. 284 del D. Leg.vo 152/2006, comma 2
q) Mancato attestazione del pagamento dell'importo tariffario nei rapporti di efficienzarenergenca (Bollino Verde)	Punto 8) Art. 288 - I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono <i>legislativo 19 agosto 2005, n. 192.</i>] ai sensi del decreto legislativo legislativo anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti del	di cui all'art. 284 del D. Leg.vo 152/2006, comma I. Mancata messa a disposizione del suddetto atto del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o mancata trasmissione unitamente alla dichiarazione di conformità dell'impianto, nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 37/2008.	s) Mancata o incompleta redazione dell'atto di cui all'art. 284 del D. Leg.vo 152/2006, comma 2.
*O		<u> </u>	S

Produttore

Città
Da 516 a 2.582 Euro Metropolitana di

Art. 282 del D. Leg.vo 152/2006, comma 2-bis

t) Non tenuta a disposizione dei rapporti di prova previsti all'art. 282 del D. Leg.vo 152/2006, comma 2-bis.

Palermo

				
Produttore - Installatore o responsabile dell'esercizio e della manutenzione ^(N-7)	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione	Produttore o installatore	Produttore	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione
Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo
Da 516 a 2,582 Euro	Da 516 a 2.582 Euro	Da 516 a 2.582 Euro	Da 516 a 2.582 Euro	Da 516 a 2.582 Euro
Art. 285 e Art. 282 del D. Leg.vo 152/2006	Art. 284 del D. Leg.vo 152/2006, comma 2-quater.	Art. 282 del D. Leg.vo 152/2006	Art. 282 del D. Leg.vo 152/2006	Art. 282 del D. Leg.vo 152/2006
u) Esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 del D. Leg.vo 152/2006 e/o in caso di mancanza dell'attestazione del produttore prevista all'art. 282 del D.		w) Impianto termico civile che non rispetta i valori limite di emissione, se mancano l'attestazione o le istruzioni previste dall'art. 282 del D. Leg.vo 152/2006.	x) Impianto termico civile che non rispetta i valori limite di emissione, se sussistono l'attestazione e le istruzioni previste dall'art. 282 del D. Leg.vo 152/2006, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti, purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di	vita dell'impianto. y) Impianto termico civile che non rispetta i valori limite di emissione, se sussistono l'attestazione e le istruzioni previste dall'art. 282 del D. Leg.vo 152/2006, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti, o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione	Proprietario o Conduttore dell'unita immobiliare, l'Amministratore di Condominio, o eventuale Terzo Responsabile	Ai sensi dell'art. 296, comma 1, lettera b) del DLgs 152/06 e s.m.i., non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/81
Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo	Città Metropolitana di Palermo	Città metropolitana di Palermo	
Da 516 a 2.582 Euro	Da 516 a 2.582 Euro	da 15,00 euro a 46,00 euro	Art. 296 Comma 1) lettera b) da 200,00 euro a 1.000,00 euro	
Art. 286 del D. Leg.vo 152/2006 comma 2-bis	Art. 286 del D. Leg.vo 152/2006 comma 2 o 2-ter	art. 287 del DLgs 152/2006 e s.m.i.	art. 283 comma 1 lettera i), allegato X parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.	
z) Violazione degli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformità previsti dall'art. 286 del D. Leg.vo 152/2006, comma 2-bis.	aa) Mancata effettuazione del controllo delle emissioni ai sensi dell'art. 286 del D. Leg.vo 152/2006, comma 2. Mancata allegazione al libretto di centrale dei dati previsti dall'art. 286 del D. Leg.vo	bb) Conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW in assenza, ove prescritto, del patentino di cui all'art. 287 del D. Leg.vo 152/2006.	cc) impianto termico alimentato ad olio combustibile o altro combustibile di cui è vietato l'uso negli impianti di cui al titolo II del DLgs 152/2006	

Note di cui al Dlgs. 183/2017

- l'installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1º, 2º e 3º famiglia, nonché per l'installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kW. La norma si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o parte di essi. La norma non si applica agli impianti La norma UNI 11528 reca "Implanti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio". La norma fornisce i criteri per la progettazione, a gas realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e a quelli trattati dalla UNI 8723. [NF] ₹
- L'art. 286 del D. Leg.vo 152/2006 prevedeva al comma 4 con alcune eccezioni l'obbligo a carico dell'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, di verificare il rispetto dei valori limite di emissione, mettendo la documentazione relativa a fale verifica a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, tenuto a sua volta ad allegarla al libretto di centrale. Tale comma è stato abrogato dall'art. 2 del D. Leg.vo 183/2017. [NF] щ
 - Il riferimento attuale è al modello di libretto di cui al D.M. 17/03/2003, come sostituito dall'allegato al D.M. 10/02/2014, a sua volta emanato in attuazione del D.P.R. 74/2013. [NF] ci
- Si tratta in particolare di: a) gas naturale; b) gas di città; c) gas di petrolio liquefatto; d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, dell'allegato X alla parte V del D. Leg.vo 152/2006; e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di ä

petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1, dell'allegato X alla parte V del D. Leg.vo 152/2006. [NF] avente le caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3, dell'allegato X alla parte V del D. Leg.vo 152/2006. [NF]

- Nei casi in cui il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non sia ancora stato individuato al momento dell'installazione, invia entro 30 giorni dall'installazione l'atto e l'elenco di cui sopra al committente, il quale a sua volta provvede a metterli a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. [NF] щ
 - Nel rinviare alla consultazione del R.D. 824/1927 e della pertinente normativa regionale per approfondimenti, si chiarisce che di converso, gli attestati di abilitazione di qualificazione professionale valido per il rilascio dei patentini di primo o secondo grado per la conduzione di impianti termici, senza necessità di sostenere l'esame ove tale esonero sia previsto dalla normativa regionale (precisazione introdotta dal D. Leg vo 128/2010 a seguito della Sentenza C. Cost. 24/07/2009, n. 250). [NF] ĹĽ,
 - La menzionata parte IV-bis è stata introdotta dall'allegato III al D. Leg.vo 183/2017, Si noti peraltro che l'art. 284 del D. Leg.vo 152/2006 a seguito della modifica introdotta dall'art. A seconda che si ricada nel caso di cui al comma 1 dell'art. 284 del D. Leg.vo 152/2006 o in quello di cui al coma 2 del medesimo articolo. [NF] Ö
 - 2 del D. Leg.vo 183/2017 fa riferimento erroneamente alla parte V, che in realtà non esiste. [NF] Ħ

Art. 20 - Qualificazione del Servizio e Affidamento ad Organismo Esterno

- 1. Il servizio di Verifica può essere affidato dalla Città metropolitana di Palermo ad un organismo esterno che abbia i requisiti necessari previsti dalla normativa di settore per la gestione di tale servizio e che abbia prestato negli ultimi cinque anni, servizio del tipo di quello da affidare e che sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'Ente che la controlla;
- 2. L'affidamento del servizio potrà essere effettuato solo da organismi che abbiano nel proprio organico esperti in possesso dell'attestazione dell'idoneità a verificatore di impianti termici e in possesso dei requisiti previsti dall'allegato C del DPR 74/2013.
- 3. L'affidamento del servizio sarà regolato da apposita convenzione con il soggetto gestore che assicura il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
- 4. Il servizio sarà svolto dall'Organismo Affidatario con organizzazione di mezzi e personale proprio. Sono interamente a carico dell'Organismo Affidatario le spese del personale comunque impiegato, della formazione dello stesso, della strumentazione e delle attrezzature, di pubblicità e informazione ai Manutentori/Installatori e all'Utenza, per la sede e di quant'altro è necessario per fornire in modo adeguato il servizio di cui al presente regolamento. Tale servizio non dovrà prevedere alcun onere a carico della Città Metropolitana di Palermo né di natura economica né di altra natura.
- 5. L'Organismo Affidatario dovrà osservare le vigenti disposizioni sul lavoro, particolarmente per quanto attiene alle norme infortunistiche, previdenziali ed assistenziali a favore del proprio personale.
- 6. Dovrà, inoltre, essere obbligo del gestore adottare tutte le cautele ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità penale o civile dovrà ricadere sull'Organismo Affidatario, restandone sollevata questa Amministrazione.
- 7. L'Organismo Affidatario dovrà effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni relative agli atti notori trasmessi dall'utenza, che attestino e/o abbiano attinenza e/o riguardano stati, fatti e qualità dello stato di esercizio e/o funzionalità e/o possesso o meno dell'impianto termico, nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione Amministrativa. I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati su un congruo numero di dichiarazioni, determinato in misura percentuale al complesso delle stesse e tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Autorità Competente. La percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione, è determinata nella misura non inferiore al 2%, né superiore al 10%. Al fine di assicurare un significativo numero di dichiarazioni controllate, la percentuale di campionamento dovrà essere inversamente proporzionale al totale delle dichiarazioni sottoponibili al controllo.
- 8. L'Organismo Affidatario dovrà, altresì comunicare tempestivamente l'elenco dei nominativi degli utenti assenti o che rifiutano la visita ispettiva di cui al presente regolamento (Verifiche ispettive sugli impianti), corredato della documentazione necessaria(verbale di Contestazione), affinchè l'Autorità Competente possa gestire in applicazione del presente regolamento, le eventuali fasi sanzionatorie previste a carico degli stessi.
- 9. L'Autorità Competente, ha la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite ispettive programmate e la modalità di esecuzione delle stesse.
- 10. L'Organismo Affidatario dovrà fornire ogni tre mesi all'Autorità Competente i risultati delle verifiche effettuate mediante apposita relazione tecnica e report di analisi sull'andarmento del servizio svolto evidenziandone le criticità e comunicando le soluzioni adottate.
- 11. Al fine di valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza, la convenzione con l'organismo Affidatario dovrà prevedere, a carico dello stesso, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori (Customer Satisfaction) da irrorare su un campione di almeno il 25% dell'utenza annualmente sottoposta a verifica ispettiva. I

risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione dell'Autorità Competente Città Metropolitana di Palermo ed alla stessa trasmessi entro il mese di Ottobre di ogni anno.

Art. 21 - Norme transitorie

- 1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione sostitutiva emanata dal CTI sono sospese le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine con ciclo frigorifero. In fase transitoria, con le tempistiche previste dall'Allegato A del DPR 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo tipo 2 senza la compilazione della sezione 8 del rapporto di prova Allegato 8b) al presente regolamento per gli impianti di seguito indicati:
 - impianti di condizionamento fissi, utilizzati per il solo raffrescamento dell'aria nella stagione estiva, di potenza utile uguale o maggiore di 12 kW;
 - impianti di climatizzazione fissi a pompa di calore, utilizzati sia per raffrescamento estivo che per riscaldamento invernale, di potenza utile uguale o maggiore di 12 kW;
 - sottostazioni di scambio collegate ad impianto di teleriscaldamento;
 - impianti di cogenerazione (o trigenerazione) che utilizzano il calore residuo per il raffrescamento e/o riscaldamento degli ambienti.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di impianti termici.



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Riserve Naturali, Difesa del Suolo Controllo Ambientale ed Energia

UFFICIO SERVIZI IN CAMPO ENERGETICO Via Roma n. 19 - 90133 - Palermo Via Maqueda nº. 100 - 90134 Palermo

P.E.C.: cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it
E_Mailto:rie@provincia.palermo.it

ALLEGATI

AL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N. 74/2013 (RELATIVAMENTE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 40.000 ABITANTI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO).



AGG. 08 Gennaio 2019 MG

Sommario	a
Allegati al Regolamento per gli Accertamenti e Ispezioni sugli Impianti Termici	
Allegato 1 - Definizioni	4
Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi	<u>c</u>

Allegati al Regolamento per gli Accertamenti e Ispezioni sugli Impianti Termici

Definizioni

- 1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- 2. autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- 4. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- 5. cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
- 6. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- 7. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- 8. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- 9. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
- 10. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- 11. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- 12. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- 13. generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- 14. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

- 1 5 impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
- 16 impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
- 17 ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
- 18 locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
- 19 macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- 20 manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
- 21. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- 22. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- 23. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
- 24. organismo esterno è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- 25. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore) è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;
- 26. pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

- 27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- 28. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- 29. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- 30. potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- 31. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- 32. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- 33. rapporto di prova è il documento che *l'ispettore* deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8;
- 34. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- 35. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- 36. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- 37. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- 38. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
- 39. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio,

- in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato
- 40. Sche da identificativa dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a responsabile dell'impianto;

41. Servizi energetici degli edifici:

- a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
- c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- 42. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
- 43. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
- 44. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
 - a) prodotto dalla combustione;
 - b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
 - c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 - d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- 45. "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
- 46. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- 47. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- 48. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- 49. valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.



. 8

Principali riferimenti legislativi e normativi

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di eraergia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.
- D. lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
- D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).
 pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
- DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.
- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
- DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.



- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
- Raccolta R 2009 Raccolta R Edizione 2009 Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.
- Norma numero: UNI 10389-1:2009: Generatori di calore Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.
- Norma numero: UNI-CTI 5364 prescrizioni relative al collaudo degli impianti di riscaldamento e che può applicarsi anche alle misure occasionali di temperatura interna dei locali dell'unità immobiliare;
- Dlgs. N. 102 del 04/07/2014 e Dlgs. N. 141 del 18-07-2016 vigente dal 26/07/2016, di integrazione e modifica al D.lgs 102 sull'obbligo della contabilizzazione del calore negli edifici serviti da impianti centralizzati e/o su edifici interessati da riqualificazione energetica;